

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI: Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
ACCIARINI (DS-U)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
BEVILACQUA (AN)	3
BRIGNONE (LP)	3
BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	3, 4, 5 e <i>passim</i>
D'ANDREA (Mar-DL-U)	11, 13
DELOGU (AN), relatore	3, 4, 7, e <i>passim</i>
FRANCO Vittoria (DS-U)	8, 12
MONTICONE (Mar-DL-U)	6, 10
VALDITARA (AN)	12
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	14

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al resoconto stenografico

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI: Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn.894 e 1057, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Avverto che sono pervenuti i pareri, entrambi favorevoli con osservazioni, delle Commissioni 1^a e 5^a sul disegno di legge n. 894, adottato quale testo base, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, presento l'ordine del giorno 0/894/1/7 che do per illustrato.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione in quanto, essendo ormai l'ente poste una società per azioni, l'intervento dello Stato non può essere cogente.

BRIGNONE (LP). Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti. Do per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.5 da me presentati.

DELOGU, *relatore*. Presidente, premesso che gli emendamenti da me presentati nella loro prevalenza recepiscono le osservazioni contenute nel parere espresso dalla 2^a Commissione permanente, ritiro gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.7, mentre ritiro l'emendamento 1.8, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento 1.5 di analogo contenuto.

ACCIARINI (*DS-U*). Richiamo l'attenzione sull'emendamento 1.6, stante l'importanza di considerare l'esistenza di documenti finalizzati alla fruizione da parte dei portatori di *handicap*. Alla luce di ciò, raccomando alla Commissione l'approvazione di tale emendamento, ritenendo importante che nel testo di legge sia contenuta la previsione da me proposta.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4, identico all'emendamento 1.7 e parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.5.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, mi associo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Dell'Utri e da altri senatori, identico all'emendamento 1.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Vorrei conoscere le ragioni per le quali il rappresentante del Governo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 1.5.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Inizialmente il Governo aveva presentato l'emendamento 1.8, identico all'emendamento 1.5, che ha poi ritirato in quanto con il disegno di legge, di sua iniziativa, ha optato per il rinvio, in linea generale, allo strumento regolamentare per l'esplicitazione degli istituti presso i quali dovrà essere effettuato il deposito legale. Molti degli emendamenti presentati tendono a disciplinare nello strumento di legislazione ordinaria aspetti di dettaglio. Non è dunque casuale che su tali emendamenti il Governo e il relatore abbiano espresso parere contrario per mantenere l'impianto originario volto a privilegiare lo strumento regolamentare. Infatti, ogni volta che l'evoluzione della tecnica e le condizioni generali dell'esercizio specifico del deposito legale lo suggeriscano, lo strumento regolamentare, essendo per sua natura flessibile, consente di apportare modifiche immediate.

L'emendamento 1.5 va in direzione opposta rispetto all'impianto proposto perché individua, in modo specifico, alcune strutture presso le quali effettuare il deposito legale. Ad esempio, si fa contemporaneamente riferimento alle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e alla Discoteca di Stato dove però – come tutti sappiamo – dovranno essere depositati gli atti legali riportati su supporti audiovisivi e non su stampati. Tale emendamento, così come è formulato, non specifica questo aspetto come non dà alcuna indicazione circa il deposito presso le biblioteche regionali: quali biblioteche? in quali regioni? chi decide le regioni presso cui effettuare il deposito legale?

Trattandosi di dettagli che dovrebbero essere oggetto di un regolamento, tanto vale limitarsi a rinviare la disciplina di tali aspetti allo strumento regolamentare che stabilirà le norme materiali concernenti il deposito. Sono queste le ragioni per le quali abbiamo ritirato l'emendamento 1.8 e invitiamo a ritirare l'emendamento 1.5 di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Le spiegazioni del sottosegretario Bono mi hanno convinto, ritiro pertanto l'emendamento 1.5.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, avendo concluso l'esame degli emendamenti, se mi è consentito, prima di procedere alla votazione dell'articolo 1, vorrei anticipare il giudizio positivo del Governo, condiviso anche dal relatore, sull'emendamento 2.1 del senatore Tessitore, a condizione, però, che esso sia collocato come comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Sottosegretario Bono, il testo a cui si riferisce tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio la quale ha espresso parere di nulla osta a condizione – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – che fosse aggiunto in fine il periodo: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica»?

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, qualora fosse mantenuta la collocazione dell'emendamento 2.1 all'interno dell'articolo 2, essendo estensiva l'interpretazione che il presentatore dell'emendamento ha voluto dare della norma, potrebbe ricorrere la presunzione di un eventuale aggravio di spesa. Questa possibilità viene a cadere se però si accede alla mia proposta, anticipando quindi la collocazione dell'emendamento all'articolo 1 che è quello introdotto ai contenuti della legge.

PRESIDENTE. Concordo con quanto affermato dal sottosegretario Bono, tuttavia, a maggior ragione, credo sia opportuno recepire quanto suggerito dalla Commissione bilancio.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, naturalmente considero positiva la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ad accogliere l'emendamento 2.1, anche se in una diversa collocazione; vorrei però avere un chiarimento rispetto a quella che ravviso come una palese contraddizione. Mi riferisco al fatto che a fronte della suddetta disponibilità sia stata invece manifestata una totale chiusura nei confronti dell'emendamento 1.5 in cui viene previsto l'invio di documenti oggetto di deposito legale alle biblioteche regionali.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Senatore Monticone, francamente non ravviso alcuna contraddizione. Il terzo comma dell'articolo 1 recita: «I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2». Appare quindi evidente che in questo comma viene ricompreso anche quanto previsto dall'emendamento 1.5 e posso assicurare fin d'ora che le biblioteche regionali saranno inserite fra i soggetti destinatari individuati dal regolamento, ma non nominativamente, bensì in termini di meccanismi di individuazione.

ACCIARINI (*DS-U*). In assenza del collega Tessitore faccio mio l'emendamento 2.1. Ovviamente non abbiamo nulla in contrario rispetto ad una sua diversa collocazione, secondo quanto suggerito dal sottosegretario Bono, anche se personalmente ritengo che la sua sede naturale fosse l'articolo 2.

Vorrei inoltre far presente che se il problema è rappresentato dal deposito legale nelle biblioteche regionali, è chiaro allora che la loro individuazione è legata al fatto che per ciascuna regione vi sia un soggetto obbligato al deposito cui deve corrispondere una biblioteca regionale. Non mi sembra che ciò faccia venire meno il principio delle biblioteche regionali. Il riferimento, infatti, è alla biblioteca della regione ove risiede il soggetto obbligato al deposito. Se, invece, il testo rimanesse estremamente generico, è certo che si creerebbe confusione. Al contrario, la cosa è molto semplice: per citare un esempio di moda in questa Commissione, nella regione Piemonte gli editori piemontesi si rivolgerebbero alla biblioteca della regione Piemonte destinataria del deposito.

Del resto, non è casuale il fatto che lo stesso Governo e la sua maggioranza abbiano presentato proposte modificative rispondenti alle necessità avvertite, delle quali, peraltro, si è discusso in questi giorni. E il fatto che nell'impianto testuale governativo non vengano citati le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze ed il deposito della biblioteca regionale mi sembra sia superabile individuando la regione attraverso il meccanismo sopra citato.

Il non voler individuare a livello legislativo i soggetti depositari è di ostacolo alla realizzazione di una buona legge e produce conseguenze negative anche per chi dovrà applicarla. Infatti, se anche il Governo e autorevolissimi senatori della maggioranza si sono espressi in tal senso, forse

sarebbe opportuno raccogliere la segnalazione che, evidentemente, corrisponde alla necessità, fortemente avvertita, di definire più puntualmente l'oggetto del provvedimento, nel senso di specificare le biblioteche destinatarie del deposito.

Si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di inserire la proposta emendativa in altra parte del provvedimento. Non si tratta – vorrei che fosse chiaro – di un problema da sottovalutare: esso attiene alla qualità della legge e al modo in cui ci si pone nei confronti del mondo della cultura. Nel caso in cui non venisse dato seguito all'esigenza manifestata, si rischierebbe di tagliare il filo che il mondo della cultura in questi giorni ha teso con molti di noi, chiedendoci delucidazioni riguardo al testo del provvedimento.

Trasformo comunque l'emendamento 2.1 nell'emendamento 1.100.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalle senatrici Acciarini e Vittoria Franco.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

ACCIARINI (*DS-U*). Faccio mio l'emendamento 2.2 e lo do per illustrato.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3 e al contempo invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.2. Nel caso in cui egli non accogliesse tale invito, il parere sarebbe contrario giacché esso è strettamente connesso all'emendamento 2.1, i cui contenuti sono stati spostati all'articolo 1.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Riguardo all'emendamento 2.2, esprimo un invito al ritiro piuttosto che una contrarietà essendo venuto meno il suo presupposto tecnico giuridico.

ACCIARINI. (*DS-U*) Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). L'emendamento 2.0.1 è sempre sotteso alla logica di individuare già a livello legislativo alcuni soggetti specifici obbligati al deposito legale.

ACCIARINI (*DS-U*). Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, ho già ribadito in sede di discussione generale la difficoltà di elencare in maniera esaustiva tutti i documenti oggetto di deposito legale; al tempo stesso, però, il fatto di non specificare le categorie di documenti oggetto di tale deposito può dar vita ad una serie di problemi.

Il nostro tentativo è quello di inserire nell'elencazione alcune diciture conclusive, e precisamente quelle corrispondenti alle lettere *r*) ed *s*) dell'elenco, per permettere anche un'estensione che tenga conto dello sviluppo delle nuove tecnologie. Sottolineo, dunque, l'apertura allo sviluppo delle nuove tecnologie sottesa alle lettere *r*) ed *s*) dell'elenco, volte a comprendere tra le categorie oggetto di deposito legale i documenti diffusi su supporto informatico o tramite rete telematica; ci tengo a ribadire tale concetto visto che in passato siamo stati accusati di non tener conto dei mutamenti tecnologici.

L'emendamento 2.0.3 è volto ad individuare il numero delle copie di documenti oggetto di deposito legale e i relativi destinatari. Abbiamo pensato, in sostanza, ad uno schema logico che deve individuare chi è tenuto al deposito, che cosa si è tenuti a depositare e i destinatari dello stesso, precisando come viene stabilita la destinazione delle copie. Tra l'altro, faccio presente al rappresentante del Governo che in presenza di una fonte a livello legislativo anche l'attività dell'Esecutivo – a mio giudizio – ne risulterebbe autorevolmente supportata. Diversamente, il Governo ottenendo la delega potrebbe anche sentirsi libero di gestire il potere che la maggioranza del Parlamento gli ha dato, ma rinunciare ad un percorso di approfondimento tecnico – ripeto – e non politico, teso alla creazione di una disciplina che pur nella sua ampiezza definisce esattamente l'oggetto. Qualora quest'ultimo fosse rinviato al regolamento, come proposto da Governo, il provvedimento risulterebbe vago e rischierebbe di creare problemi non indifferenti proprio allo stesso Esecutivo nel momento in cui, senza alcun criterio dettato dal Parlamento, si troverebbe a disciplinare questa parte così importante della produzione culturale del nostro Paese.

DELOGU, *relatore*. Come ho già ribadito, siamo in presenza di due diverse tecniche legislative che si contrappongono. Da un lato il disegno di legge governativo si fonda sulla scelta di rinviare al regolamento l'indicazione di una serie di dettagli; dall'altro, le proposte emendative presentate intenderebbero ricomprendere già nel provvedimento legislativo tali aspetti.

Per quanto mi riguarda, il parere sugli emendamenti presentati è contrario atteso che il Governo intende mantenere fermo lo spirito originario del disegno di legge.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 3.1.

DELOGU, *relatore*. Con l'emendamento 3.2 si vorrebbe semplicemente inserire al comma 1 la seguente dizione: «, sentite le associazioni di categorie interessate», al fine di ottenere un quadro più preciso.

L'emendamento 3.5 propone di aumentare il termine da 15 a 60 giorni per lo svolgimento degli adempimenti previsti, tenendo conto dell'indicazione espressa in tal senso dalla Commissione giustizia.

Ritiro invece gli emendamenti 3.6 e 3.7.

ACCIARINI (*DS-U*). Tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 3 sono in varia misura connessi all'emendamento 5.0.1, che propone la costituzione di una commissione per il deposito legale.

PRESIDENTE. Do per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.4.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.15 e 3.18, invitando nel contempo i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.4 di analogo contenuto. Do infine per illustrato l'emendamento 3.16.

DELOGU, *relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 3.2 e 3.5, mentre esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'istituzione di una commissione per il deposito legale.

Per quanto concerne invece gli emendamenti 3.3 e 3.4, mi associo all'invito al ritiro avanzato dal rappresentante del Governo.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.5, mentre sugli altri emendamenti si pronunzia in maniera conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.11 per una ragione fondamentale relativa al provvedimento nel suo complesso. L'eccessivo accumulo di materiale documentale da depositare legalmente presso le biblioteche rischierebbe di mettere in grave crisi la conservazione, l'utilizzo dal punto di vista culturale e scientifico e la fruizione da parte del pubblico dei documenti. Dunque, appare quanto mai necessaria l'istituzione della commissione proposta con l'emendamento 5.0.1. Comprendo le difficoltà finanziarie rilevate dalla Commissione bilancio ma dal punto di vista del contenuto, considero la proposta interessante; pertanto, la segnalo al Governo, essendo in presenza di un problema vero per la cultura italiana.

Tutti conosciamo le difficoltà di consultazione della documentazione storica importante, ove conservata, anche su supporti di diversa natura, in base alla vecchia legislazione, essendo nella maggior parte dei casi ammassata in luoghi inaccessibili dove spesso era sottoposta a deterioramento profondo.

È necessario individuare una figura che svolga una funzione di filtro nella fase di destinazione dei documenti e non certo di selezione del materiale, essendo la legge e il regolamento chiari su quello che deve essere conservato. In caso contrario, si rischia di accumulare un'enorme quantità di materiale di fatto inutilizzabile. Tutti gli archivi della tecnica moderna se non sono sorretti da indicazioni precise di soggetti competenti in modo specifico della tecnica oltre che della cultura rischiano di diventare dei sepolcri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al rappresentante del Governo le ragioni per le quali invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.3.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Questo e l'emendamento 3.4 sono entrambi collegati all'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.8, prima ritirati.

PRESIDENTE. Sottosegretario Bono, i motivi di connessione da lei indicati certamente sussistono per l'emendamento 3.4 che ritiro. Non intravedo invece la connessione con l'emendamento 3.3, del quale chiedo la votazione.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Presidente, concordo con le sue considerazioni ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Dell'Utri e da altri senatori.

È approvato.

A seguito di precedenti votazioni risultano preclusi gli emendamenti 3.17, 3.9, 3.10 e 3.8.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è evidente che questo emendamento si pone in contrasto con l'impianto legislativo che il Governo ha voluto dare al provvedimento in esame. Infatti, se vale la tesi del relatore e del rappresentante del Governo secondo cui è opportuno che tutte le specificazioni vengano rinviate al regolamento, non vedo perché si privilegi allora la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia proponendone l'individuazione quale soggetto depositario di tre copie di ciascun documento in materia giuridica, per altro opponendosi all'indicazione di alcuni soggetti destinatari di deposito legale come la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e quella di Roma secondo quanto invece avevamo puntualmente proposto nei nostri emendamenti.

La mia critica non è motivata da alcun intento polemico, tant'è che in sede di voto dell'articolo 3 mi riservo di avanzare una proposta costruttiva che credo possa facilitare ulteriormente il percorso della norma in esame.

VALDITARA. (AN). Preannuncio il nostro voto contrario all'emendamento in esame.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, desidero rispondere al senatore D'Andrea che non si lascia sfuggire alcuna occasione per svolgere interventi mai polemici, ma sempre molto puntuali.

Il Governo non rileva la contraddizione evidenziata; non vi è infatti alcun contrasto fra la previsione di un impianto che fa riferimento al regolamento per quanto riguarda la definizione di tutti gli adempimenti conseguenti alla norma e l'emendamento 3.16 che individua un percorso specifico e che si spiega e si illustra da sé. Infatti, la materia del deposito legale di documenti attinenti le materie giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero rappresenta una fattispecie talmente unica che decidere di rinviarla al regolamento sarebbe stato ingiustificato. Inoltre, si sarebbe potuto correre il rischio di una scarsa chiarezza della norma, perlomeno nella prima fase della redazione del regolamento, giacché si tratta di una materia del tutto a se stante. In proposito – lo sottolineo anche per chiarire le eventuali valutazioni negative di alcuni esponenti della maggioranza – è stata avanzata una serie di richieste specifiche da parte del Ministero della giustizia e degli operatori del settore, i quali hanno rilevato l'importanza, ai fini di una completezza della conoscenza del patrimonio editoriale relativo alle materie giuridiche, di stabilire per legge questo tipo di deposito presso un unico organismo che è appunto la Biblioteca centrale giuridica del Ministero stesso.

La previsione normativa, pertanto, procede in direzione opposta ai rilievi effettuati dal senatore D'Andrea, non ponendosi in contraddizione neanche con lo stile e la filosofia di impianto del provvedimento.

Inoltre, credo che sia doveroso nella fase attuale farsi carico di questo problema proprio per evitare che si determinino equivoci in una materia che rischierebbe altrimenti di restare al di fuori della previsione normativa.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, premesso che ritengo legittime le osservazioni effettuate dal collega d'Andrea e niente affatto convincenti le spiegazioni del Governo, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo articolo che è quello che prevede il rinvio alla potestà regolamentare e quindi rappresenta la norma centrale del provvedimento. Di per sé non siamo contrari a che si proceda con regolamento all'individuazione analitica dei soggetti destinatari del deposito legale, delle categorie o del numero delle copie, a condizione però che venga istituita una commissione tecnica. Da questo punto di vista ritengo infondato il rilievo della Commissione bilancio dal momento che i componenti di tale commissione opererebbero senza usufruire di gettoni di presenza, indennità o rimborsi, avvalendosi degli uffici del Ministero, quindi senza alcun onere aggiuntivo.

Tra l'altro – vi invito a riflettere su questo aspetto – l'istituzione di una commissione tecnica che prevedesse la partecipazione anche di rappresentanti regionali potrebbe aiutare a risolvere i problemi connessi al delicato rapporto tra Stato e regioni in questo specifico ambito.

Nel dichiarare il nostro voto contrario all'articolo 3 auspichiamo che il Governo e la maggioranza dimostrino, nel prosieguo dell'esame, disponibilità ed apertura rispetto alla nostra ipotesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 894

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione.

2. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

3. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è diretto:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. - 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. L'obbligo di deposito dei documenti appartenenti alle categorie individuate dal regolamento di cui al comma 1, è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

- a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5;
- d) gli strumenti di controllo;
- e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f) le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 5;
- g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 4.

ORDINI DEL GIORNO

0/894/1/7

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

«La Commissione istruzione del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 894, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere, a mezzo di convenzione con le poste italiane ovvero con proprio regolamento, forme di agevolazione postale per le case editrici gravate dall'obbligo di spedizione e deposito, sul modello della franchigia postale».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 894**Art. 1.****1.4**

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione» *con le seguenti:* «i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione» *con le seguenti:* «i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione».

1.1

DELOGU, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi supporto,» *inserire le seguenti:* «individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che, non diffusi in ambito esclusivamente privato, siano».

1.6

ACCIARINI, FRANCO, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap».

1.100

ACCIARINI, Vittoria FRANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale».

1.2DELOGU, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato».

1.5

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nelle biblioteche» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze, nella Biblioteca nazionale centrale di Roma, nella Discoteca di Stato e in una biblioteca regionale individuata dal regolamento di cui all'articolo 3 ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

1.8

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2» con le seguenti: «nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze, nella Biblioteca nazionale centrale di Roma,

nella Discoteca di Stato e in una biblioteca regionale individuata dal regolamento di cui all'articolo 3 ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

1.3

DELOGU, *relatore*

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Un esemplare dei documenti per i quali è stato erogato un contributo da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 4 deve essere altresì inviato alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ove ne sia avanzata la relativa richiesta».

Art. 2.

2.1

TESSITORE

Premettere il seguente comma:

«01. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale».

2.2

TESSITORE

Conseguentemente all'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire l'aliena con il seguente:

«1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 01, il deposito legale si riferisce specificamente a:».

2.3

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).***2.0.1**

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Soggetti obbligati)*

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 2-quater, comma 1, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5 lettera b)».

2.0.2

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:***«Art. 2-ter.***(Categorie di documenti destinati al deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;

- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 5-bis;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r)».

2.0.3

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui all'articolo 5-bis, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui all'articolo 5-bis definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a) del presente comma, e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono com-

pleti, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio».

Art. 3.

3.1

TESSITORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

1-bis. Ulteriori specificazioni possono essere indicate dalla commissione per il deposito legale di cui all'articolo 5-bis. L'aggiornamento delle tipologie previste dal comma 1 è effettuato con regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta di altri Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

3.2

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali», inserire le seguenti: «, sentite le associazioni di categoria interessate».

3.11

PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali», aggiungere le seguenti: «e previo parere della commissione di cui all'articolo 5-bis».

3.12

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

In subordine all'emendamento 3.11, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «sono individuate» con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 5-bis individua».

3.3

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «individuate» con la seguente: «specificate».

3.15

IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «individuate» con la seguente: «specificate».

3.17

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Conseguentemente all'emendamento 2.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «sono individuate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati» con le seguenti: «sono individuati».

3.9

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

Conseguentemente all'emendamento 2.0.1, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «i soggetti obbligati al deposito legale».

3.10

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Conseguentemente all'emendamento 2.0.3, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il numero delle copie e i soggetti depositari».

3.4

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

Conseguentemente all'emendamento 1.5, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i soggetti depositari» con le seguenti: «gli altri soggetti depositari in aggiunta a quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1».

3.18

IL GOVERNO

Conseguentemente all'emendamento 1.8, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i soggetti depositari» con le seguenti: «gli altri soggetti depositari in aggiunta a quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1».

3.13

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

In subordine all'emendamento 2.0.3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Resta fermo che:

a) due copie dovranno essere depositate presso:

- 1) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 2) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

b) una copia dovrà essere depositata presso la biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.8

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Conseguentemente all'emendamento 2.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento di cui al comma 1» con le seguenti: «dall'articolo 2-ter».

3.5

DELOGU, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «entro i quindici giorni» con le seguenti: «entro i sessanta giorni».

3.14

PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Al comma 5, sostituire l'alea con il seguente: «La commissione di cui all'articolo 5-bis stabilisce inoltre:».

3.6DELOGU, *relatore*

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i criteri oggettivi per la individuazione, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5, del valore commerciale del bene che, ove non sia pre-determinato un prezzo di vendita al pubblico, deve essere connesso alla sfera di diretta utilità del soggetto tenuto all'adempimento;».

3.7DELOGU, *relatore*

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«g-bis) le ipotesi nelle quali il termine di cui al comma 3 debba essere abbreviato, e di quanto;

g-ter) la autorità, competente per tutto il territorio nazionale, preposta all'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5».

3.16

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso i documenti di cui all'articolo 1 attinenti alle materie giuridiche sono consegnati in numero di tre copie alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia.».
